

**queste istituzioni**

---

**Madre no vax: Il Tribunale di Milano  
autorizza la vaccinazione della  
minorenne voluta dal padre**

**Corrado Procaccini**

**Numero 4/2021**  
**31 dicembre 2021**

---

# Madre no vax: Il Tribunale di Milano autorizza la vaccinazione della minorenni voluta dal padre

di Corrado Procaccini\*

## Sommario

1. Il caso deciso dal Tribunale di Milano – 2. Brevi considerazioni.

## Sintesi

Il contributo esamina brevemente, alla luce di sintetiche riflessioni, il contenuto di una recente sentenza del Tribunale di Milano, che affronta la questione del diritto a decidere se vaccinare contro il covid-19 la figlia minorenni di genitori separati in presenza del diniego di quest'ultima nonché della madre aderente alle teorie cd. "no vax".

## Abstract

The paper, on the grounds of synthetic considerations, briefly examines the content of a recent Judgement ruled by the Court of Milan, facing the question about the right to decide whether to vaccinate the underage daughter of a split couple against the covid.19, standing the opposition of the girl herself and of her no vax mother.

## Parole chiave

Vaccinazione obbligatoria; interesse del minore; diritto all'autodeterminazione dell'individuo.

## 1. Il Caso deciso dal Tribunale di Milano.

In caso di contrasto di opinioni tra i genitori separati sulla questione dell'opportunità di vaccinare la figlia minorenni contro il covid-19, l'opinione del padre favorevole può prevalere anche contro la volontà manifestata dalla minorenni. È quanto stabilito da una recente sentenza della Nona Sezione civile del Tribunale di Milano del 22 novembre 2021, che risolve una questione delicata stabilendo un principio netto e per certi aspetti sorprendente.

Non costituisce infatti una novità in senso assoluto l'autorizzazione a procedere con la vaccinazione nei confronti di un soggetto minorenni in presenza di orientamenti contrastanti tra i genitori, essendosi già registrate varie pronunce in tal senso nell'ambito della giurisprudenza di merito (Cfr. Tribunale Milano sez. IX, 13/09/2021; Tribunale Bologna sez. I, 13/10/2021). Ciò che rappresenta l'aspetto di maggior interesse della pronuncia in questione è

---

\* Avvocato e Dottore di ricerca.

invece senz'altro il superamento della volontà manifestata dalla minorenni circa la sottoposizione a vaccinazione contro la malattia da covid-19. La decisione, senz'altro rilevante e coraggiosa, non ha inteso tuttavia dequalificare il consenso della minore al trattamento rispetto alla volontà espressa da uno dei due genitori, quanto piuttosto affermare che la volontà del minorenni deve essere in ogni caso l'espressione di orientamenti adeguatamente consapevoli ed informati. Infatti, nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto che le convinzioni espresse dalla minore, alla stregua degli orientamenti seguiti dalla madre no vax<sup>1</sup>, fossero il frutto di posizioni aprioristiche e non informate sostenute da quest'ultima. Pur essendosi difesa in giudizio ed essendo stata ascoltata dai giudici, la madre, secondo i magistrati, non era infatti riuscita a fornire motivazioni convincenti circa il diniego alla vaccinazione della figlia minorenni, limitandosi a manifestare il timore che il vaccino, in quanto nuovo, non fosse adeguatamente sperimentato e pertanto risultasse potenzialmente rischioso per la salute a causa degli effetti collaterali non sufficientemente studiati e contrastati. Sostanzialmente le stesse opinioni erano state espresse dalla minorenni nel corso dell'audizione, in cui quest'ultima aveva fatto un riferimento generico alle notizie riportate su internet ed alla televisione circa il verificarsi di effetti collaterali in persone che si erano sottoposte a vaccinazione. Sia la madre che la figlia avevano del resto espresso non tanto la volontà assoluta di rinunciare alla vaccinazione, quanto piuttosto di attendere per meglio valutare l'efficacia e la sicurezza del vaccino con il progredire delle somministrazioni. Tutto ciò è stato però ritenuto insufficiente a parere del Tribunale a giustificare un dissenso congruo rispetto alla vaccinazione della minorenni, soprattutto a partire dai dati di fatto che mostrano che i benefici del vaccino superano di gran lunga gli effetti avversi anche nei soggetti più giovani. Sulla base di queste evidenze contenute in resoconti ufficiali pubblicati dall'AIFA e dall'Istituto Superiore di Sanità e specificamente menzionati nella sentenza in esame, il Tribunale ha ritenuto di doversi discostare dal volere della minorenni e di accogliere il ricorso del padre attribuendogli la facoltà di poter decidere di sottoporre la figlia 14 enne alla vaccinazione contro il covid-19. In particolare la soluzione adottata dal Tribunale milanese suggerisce l'idea che l'eventuale decisione di non vaccinare una minorenni o anche solo di procrastinare la somministrazione può essere giustificata soltanto sulla base di motivi specifici e denotanti profili di rischio soggettivo particolari, non potendo invece fondarsi su timori generici o su convinzioni preconcepite e non supportate da informazioni certe ed approfondite.

---

<sup>1</sup> In questo contributo, si utilizza, per convenzione e per adesione al linguaggio comune utilizzato anche dai media, l'espressione "no vax" per riferirsi a quanti dubitano dell'efficacia dei vaccini contro il Covid-19, nella consapevolezza che il termine è di per sé ambiguo (poiché in precedenza per "no vax" si intendevano coloro che rifiutavano tutti i vaccini) e denigratorio (nell'uso corrente, vi si dà un significato negativo).

## 2. Brevi considerazioni.

Ciò che interessa di più in questa sentenza è senz'altro l'applicazione del criterio del buon senso in ordine alla scelta tra gli orientamenti divergenti dei genitori ed in relazione alla ragionevolezza e ponderatezza degli stessi. Sicuramente non si tratta di un giudizio generale in merito alla questione dell'attendibilità e della legittimità delle posizioni del movimento dei no vax, quanto semmai dell'affermazione dell'irrilevanza sul piano giuridico di quelle forme di opposizione meramente pregiudiziali e non basate su elementi concreti e specifici, soprattutto quando si tratti di assumere decisioni nell'interesse di soggetti privi di una piena capacità di discernimento. Al riguardo va segnalato che in un certo senso la pronuncia si pone in controtendenza rispetto alla sempre più decisa valorizzazione della volontà del minore nell'ambito delle questioni del diritto di famiglia che riguardano la sua sfera giuridica. Si tratta in ogni caso del dualismo tra volontà ed interesse reale del minore che non può in teoria che risolversi a favore del secondo, secondo quello che è l'insindacabile apprezzamento del giudice. Tuttavia quest'ultimo è tenuto a dare adeguato rilievo alle opinioni del minore ed individuare soluzioni che non comportino una eccessiva frustrazione delle stesse. A tale riguardo, come sottolineato dalla sentenza in esame, è necessario ricordare come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo prevede, all'art. 12, che l'opinione di quest'ultimo "deve essere debitamente presa in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità", ma questa previsione non implica un vincolo insuperabile per il giudice rispetto alla volontà espressa dal minore, quanto piuttosto l'obbligo dell'autorità giudiziaria di ascoltare le ragioni di quest'ultimo e di considerarle adeguatamente ai fini della decisione finale. Il giudice è dunque libero di discostarsi dal volere del minore, anzi è tenuto a farlo allorché tale volere non corrisponde all'interesse reale dello stesso, soprattutto in considerazione del fatto che le volontà espresse da quest'ultimo possono essere influenzate da vari fattori, come la non piena capacità di giudizio o la suscettibilità al condizionamento da parte degli adulti. Nel caso di specie l'interesse della minore è stato identificato con l'opportunità per quest'ultima di essere vaccinata nonostante la contrarietà della stessa e questo sulla base della prevalenza dell'interesse oggettivo alla tutela del suo diritto alla salute rispetto all'interesse soggettivo all'assestamento della sua volontà espressa in sede di audizione, ma non ritenuta adeguatamente motivata. Anche per quanto riguarda il profilo dell'esercizio della responsabilità genitoriale tale pronuncia si segnala per la limitazione di fatto dei poteri e delle facoltà spettanti al genitore che abbia manifestato una immotivata contrarietà alla vaccinazione dei figli minorenni sulla scia anche di altre pronunce dello stesso Tribunale che avevano disposto in tal senso. Il presupposto fondamentale alla base della pronuncia è sicuramente l'idea che il vaccino contro il covid-19, sebbene non obbligatorio dal punto di vista giuridico, costituisca un dovere civico ed etico funzionale alla tutela della salute pubblica, come già autorevolmente affermato

dal Presidente della Repubblica le cui parole vengono espressamente richiamate in sentenza. Sotto tale punto di vista resta comunque irrisolta l'ambivalenza di fondo tra l'incoercibilità del trattamento sanitario quale è il vaccino sul piano della sfera strettamente individuale e della sua configurabilità in termini di dovere in relazione alla dimensione della vita collettiva e sociale. Nella pratica impossibilità di conciliare le due suddette dimensioni la soluzione che sembra maggiormente profilarsi alla luce della *ratio* adottata dalla sentenza è quella dell'introduzione di fatto di un obbligo vaccinale, come già ipotizzato da esponenti di vertice delle istituzioni europee, in ragione della prevalenza delle esigenze della salute pubblica sulle libertà di scelta e di autodeterminazione individuale. Tale obbligo, nella prospettiva *de jure condendo* ricavabile dalla sentenza in esame, andrebbe comunque opportunamente bilanciato con delle deroghe previste per casi particolari e specifici, ma pur sempre riferiti alla sfera della tutela della salute soggettiva. In ogni caso, sicuramente, la pronuncia in questione sottolinea la necessità di un approccio razionale e ragionato in tema di tutela degli interessi del minore e di rapporti tra genitori e figli, anche riguardo alla problematica dei vaccini contro il Covid-19, che invece troppo spesso appare segnata da pregiudizi di natura politica ed ideologica da parte dei vari schieramenti.